



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 16**

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)**

**INTERROGAZIONI**

**73<sup>a</sup> seduta: martedì 29 settembre 2020**

**Presidenza della presidente PINOTTI**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 6
CALVISI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	3, 5
* DONNO (M5S) . . . . .	5
* PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az) . . . . .	6
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	7

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01156, presentata dalla senatrice Donno e da altri senatori.

CALVISI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, come correttamente riportato dal senatore interrogante, l'attuale normativa (Tabella 4, Quadro IV, allegata al Codice dell'ordinamento militare) prevede l'avanzamento ad anzianità esclusivamente sino al grado di Capitano e un successivo avanzamento a scelta sino al grado di Colonnello.

L'articolo 2247-*octies* del citato Codice, nel disciplinare il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, prevede che, sino all'anno 2023, gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuino ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055 del Codice dell'ordinamento militare (COM).

Tale ultimo articolo prevede che l'avanzamento ad anzianità si effettui promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 1071 del COM che stabilisce, al terzo comma, che le promozioni ad anzianità siano conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste.

Nell'ambito della suindicata normativa di riferimento in materia, il regime transitorio incide sulla modalità di valutazione e non sugli anni di permanenza, «congelando» l'ordine di ruolo per consentire un agevole transito nel ruolo normale unico, ove i transitati usufruiscono di un'ulteriore riduzione dei tempi di permanenza per la valutazione a Colonnello (da otto anni nel ruolo speciale a esaurimento a sei nel ruolo normale).

In tale ottica, l'interpretazione delle norme da parte dell'amministrazione militare è stata nel senso di confermare, sino al 2023, una permanenza nel grado di Capitano e Maggiore rispettivamente di sette e cinque anni, in coerente applicazione dei principi generali dell'avanzamento e in linea con le parallele progressioni del ruolo normale, in cui è consentito il transito secondo l'ordine di ruolo pregresso proprio fino al 2023.

Con la decisione citata dall'interrogante (nello specifico, la sentenza del TAR Lazio n. 08692/2019), il Collegio ha avuto modo di rilevare «le pregevoli argomentazioni difensive dell'Avvocatura dello Stato, che ha richiamato anche una *ratio* interpretativa volta a non creare una disparità di trattamento palesemente iniqua tra gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale a esaurimento, soggetti ad avanzamento ad anzianità con decorrenza immediata al maturarsi del requisito, rispetto a quelli soggetti ad avanzamento a scelta, destinati a conseguire l'avanzamento l'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità, all'esito della valutazione nel quadro di avanzamento».

Il collegio giudicante, tuttavia, ha operato una diversa ricostruzione logico-argomentativa delle normativa di riferimento, rispetto all'amministrazione militare, sottolineando come gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale a esaurimento continuassero a seguire il criterio dell'anzianità e come i periodi di anzianità utili ai fini della promozione non potessero che essere quelli indicati nella richiamata Tabella 4, Quadro IV, senza che possa applicarsi loro la previsione dell'articolo 1053, ai fini della determinazione del raggiungimento dell'anzianità prevista per la promozione.

Secondo i giudici amministrativi: «L'articolo 1053 disciplina, infatti, le modalità della promozione degli ufficiali a valutazione con l'inserimento nei quadri di avanzamento e non riguarda l'aspetto sostanziale della fissazione del periodo di maturazione dell'anzianità».

In altri termini, per gli ufficiali nel ruolo speciale a esaurimento, la normativa in esame, nel fare riferimento ai periodi di anzianità ai fini della promozione, non può che richiamare quelli specificamente indicati nella tabella più volte richiamata, non potendo tale dato normativo essere integrato con la disciplina dettata dall'articolo 1053, che riguarda le modalità di promozione nel caso di iscrizione in quota di valutazione e non le promozioni per anzianità, come quella relativa al caso in esame.

Per le suesposte ragioni, il TAR Lazio ha dato ragione ai ricorrenti che avevano impugnato il provvedimento dell'amministrazione militare con cui non era stata riconosciuta l'anzianità di servizio.

Si rende noto, infine, che, avverso la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la direzione generale del personale militare del Ministero della difesa ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, che – nelle more delle decisioni nel merito – il 5 dicembre 2019 ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Sul punto, i giudici di secondo grado hanno considerato favorevolmente apprezzabili le ragioni cautelari addotte dall'amministrazione, «in precipua considerazione della circostanza che il principio di diritto enunciato dalla sentenza gravata potrebbe, in tesi, determinare l'insorgere di un rilevante contenzioso e comporterebbe per l'amministrazione la rideterminazione dell'anzianità di servizio di un rilevante numero di ufficiali e la ristrutturazione dei ruoli di anzianità».

Si specifica, infine, che, proprio sull'articolo 2247-*octies*, comma 1, citato in premessa, è intervenuta un'interpretazione autentica, con l'ag-

giunta del comma 1-*bis*, introdotta dall'articolo 25 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni interpretative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95» (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia), con il quale è stato espressamente sancito che «il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore».

DONNO (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario ma, alla luce di quanto esposto, non posso far altro che rinviare la mia dichiarazione, al momento di parziale soddisfazione, all'esito della sentenza. Resto, quindi, in attesa della conclusione del procedimento giudiziario, riservandomi di essere più che soddisfatta all'esito della conclusione della vicenda.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01897, presentata dalla senatrice Pucciarelli.

CALVISI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, le unità navali della Marina militare, quando impegnate in attività operativa-addestrativa al di fuori delle acque nazionali, hanno la necessità di usufruire di diversi servizi durante le soste in porto (rimorchio, prestazioni di ormeggio, pilotaggio, allaccio utenze, smaltimento rifiuti solidi, sbarco di acque grigie ed oleose, rifornimento di viveri e combustibile navale), che devono essere inevitabilmente programmati e attivati con largo anticipo rispetto all'effettivo ingresso dell'unità in porto.

Al riguardo, il supporto logistico alle unità navali nei porti esteri è assicurato mediante una delle seguenti procedure: individuazione di fornitori o di provveditore marittimo locali e successiva attivazione a cura delle strutture diplomatiche o degli addetti militari nello Stato di sosta; fruizione, ove possibile, di prestazioni a titolo gratuito e/o a titolo oneroso, secondo accordi vigenti, presso le basi navali dei Paesi NATO; utilizzo di agenzia marittima internazionale privata, competente per area geografica, individuata tramite gara dalla NATO *Support and Procurement Agency* (NSPA).

Con l'eccezione della procedura di fruizione di prestazioni presso le basi NATO (di cui alla precedente seconda casistica), che prevede un sistema di compensazione finanziaria tra Stati, le acquisizioni dei beni e servizi marittimi (rappresentati principalmente da viveri, combustibile navale e servizi portuali) avvengono attraverso fornitori dello Stato ospitante, in considerazione della «natura territoriale» delle prestazioni richieste.

Nel 2006 la Marina militare ha aderito al programma *Naval Logistic Support Partnership* (NLSP) di NSPA, riscontrando numerosi benefici in termini di correttezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa rispetto alle altre tipologie di procedura. In particolari, i suddetti benefici

hanno riguardato i seguenti aspetti: trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa, alla luce dei ridotti tempi di gestione correlati alla durata della sosta dell'unità navale; predeterminazione ed uniformità della maggior parte dei costi unitari sostenuti dalle unità navali per ciascun porto; eliminazione dell'uso del contante nei pagamenti; incremento della capacità di proiezione della forza armata nel contesto internazionale, grazie alla copertura pressoché globale del programma.

Tanto rappresentato, si osserva che i servizi logistici resi in porto estero alle unità della Marina militare non sarebbero comunque erogabili da ditte nazionali, alle stesse condizioni e allo stesso prezzo di quelle fornite dallo Stato ospitante. D'altra parte, stante la connotazione strettamente vincolata al territorio ed i tempi ristretti di esecuzione, anche le unità di marine estere in sosta nei porti nazionali, si avvalgono di fornitori italiani attivati da *contractors* NSPA e, peraltro, per quanto noto, non sussiste alcuna limitazione per la partecipazione delle imprese italiane alle gare indette da NSPA per l'individuazione di *contractors* di area.

In conclusione, l'adesione della forza armata al programma NLSP non sottrae risorse alle imprese nazionali, né pone alcun limite alla loro partecipazione ai bandi di gara; al contrario, consente una gestione amministrativa più trasparente ed efficace, riducendo all'essenziale le spese di cambio valuta e l'immobilizzo di capitali a bordo delle unità navali.

PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi spiace ma la risposta non è soddisfacente. Mi risulta, infatti, che le marine militari di altri Paesi beneficiano di offerte più vantaggiose rispetto a quella italiana, sia in termini di costi che di qualità dei servizi fruiti. Pertanto, mi dichiaro insoddisfatta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,15.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

DONNO, CASTIELLO, MININNO, MORRA, ORTIS, ROMANO, DI MICCO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'articolo 2247-*octies* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disciplina il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri;

sulla reclamata errata ricostruzione delle carriere degli ufficiali di questo ruolo e di quelli nel frattempo transitati nel ruolo normale per errato calcolo degli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni (con avanzamento ad anzianità) indicate nella Tabella 4, Quadro IV, del medesimo decreto legislativo si sta, da tempo, portando avanti un notevole contenzioso amministrativo;

sul punto si è pronunciato il TAR del Lazio con diverse sentenze, una a favore del tenente colonnello di ruolo normale (*ex* ruolo speciale ad esaurimento) Salvatore Giuseppe Malvaso e un'altra a favore del tenente colonnello del ruolo speciale ad esaurimento Dario Squarciafico;

in sintesi, agli inizi del mese di luglio 2019, il TAR del Lazio si è pronunciato a favore delle doglianze lamentate dai due ufficiali poiché entrambi, in due distinti ricorsi, avevano lamentato che, a seguito della legge di riordino dei ruoli, si erano visti riconoscere con decreti dirigenziali del Ministero della difesa (Direzione generale per il personale militare) un'anzianità di servizio nel grado di tenente colonnello errata (2017 anziché 2015) rispetto a quanto indicato nelle norme applicabili al caso in specie e poi richiamate ed interpretate in maniera corretta nelle sentenze. La normativa di settore prevede che il criterio di avanzamento per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma sia quello di anzianità secondo i termini temporali previsti nella Tabella 4, Quadro IV, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

L'articolo 2247-*octies* citato prevede, nel regime transitorio per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, che sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello «si effettuano ad anzianità», con le modalità di cui all'articolo 1055, che a sua volta, al comma 1, conferma il criterio dell'avanzamento ad anzianità richiamando le modalità previste dall'articolo 1071, comma 3, secondo cui «le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice». L'unico criterio richiamato è quello dell'anzianità e i periodi previsti per il passaggio di grado non possono che essere quelli specificatamente contemplati dalla Tabella 4, Quadro IV (2 anni per la promozione al grado

di tenente, 5 anni per capitano, 6 anni per maggiore e 4 anni per tenente colonnello);

considerato che:

detta problematica riguarda tutti gli ufficiali ruolo speciale ad esaurimento e *ex* ruolo speciali transitati nel ruolo normale e costoro potrebbero decidere di citare in giudizio l'amministrazione per ottenere gli stessi benefici riconosciuti in primo grado ai due ufficiali;

al momento 43 tenenti colonnelli del ruolo normale (*ex* ruolo speciale del 29°, 30° e 31° corso applicativo) e 22 tenenti colonnelli del ruolo speciale ad esaurimento (del 29° corso applicativo) non transitati qualora intentassero ricorso e si vedessero riconosciuta un'anzianità assoluta nel grado rivestito di ulteriori due anni, sarebbero tutti di fatto stati «pretermessi» dalle procedure di avanzamento a scelta a cui dovevano essere avviati negli anni scorsi;

se la situazione non dovesse essere risolta, superato il limite temporale del 31 ottobre 2019 (data in cui verranno formate le aliquote di avanzamento per il 2020) l'amministrazione, se soccombente, dovrà promuovere al grado di colonnello, *tout court*, altri 29 tenenti colonnelli del ruolo normale del 32° corso applicativo e 17 tenenti colonnelli del ruolo speciale ad esaurimento del 30° corso applicativo non transitati;

a parere degli interroganti, si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole sia dal punto di vista economico (si considerino pure le spese di giudizio e la pendenza di altri ricorsi) che sotto il profilo della violazione dei principi di equità e corretta amministrazione,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti la situazione;

se non ritenga opportuno intervenire con atti di propria competenza che inducano un'interpretazione autentica della Tabella 4, Quadro IV, ed evitino il proliferare del contenzioso;

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare, per il futuro, che si reiterino situazioni come quelle descritte.

(3-01156, già n. 4-02125)

PUCCIARELLI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

per il vocabolario nautico, il «provveditorato navale» è quel servizio che permette l'approvvigionamento per la fornitura navale, ed in particolare concerne il rifornimento generale dell'unità navale;

per l'attività di «provveditore marittimo», la Marina militare italiana partecipa al programma NLSP, gestito dalla NATO NSPA, le cui finalità sono quelle di offrire assistenza logistica alle unità navali nei porti di scalo estero;

la copertura è pressoché «*worldwide*», e si procede affidando la gestione delle soste a «*contractors*» individuati tramite gara. Tale gara è svolta da NSPA a livello internazionale ed è divisa secondo macro-aree geografiche;

l'uso di NLSP non ha carattere obbligatorio: lo stesso, infatti, si affianca ai metodi classici di supporto logistico attivati presso le basi Nato o organizzato dalle strutture diplomatiche italiane competenti per il porto straniero di interesse;

tale consuetudine sottrae una fetta di mercato alle aziende italiane medio piccole;

la scelta di tale modus operandi comporta uno stringente limite alla partecipazione di aziende italiane, creando un dirottamento delle risorse economiche nazionali verso imprese straniere, che molto spesso, per esigenze organizzative, ricorrono a subappalti e comportando un innalzamento imponente dei costi ovviamente a carico della Marina militare italiana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, nelle opportune sedi, iniziative volte a tenere maggiormente in considerazione le aziende italiane adibite a svolgere i compiti descritti in premessa, sviluppando un processo di inclusività in sede di programma NLSP.

(3-01897)





